

Linee guida dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino*

I. Introduzione

1. La Convenzione sui diritti del bambino è il trattato in materia di diritti umani più ampiamente ratificato nella storia. In combinato disposto con i suoi due protocolli opzionali essa contiene una serie globale di norme internazionali giuridicamente vincolanti in materia di promozione e tutela dei diritti dei bambini. Insieme ad altre norme regionali ed internazionali in materia di diritti del bambino, incluse quelle adottate dal Consiglio d'Europa, questi strumenti forniscono una solida base per il godimento dei diritti umani da parte di tutti i bambini senza discriminazione di alcun genere, costituendo un riferimento per la promozione ed il monitoraggio dei progressi nella realizzazione dei diritti del bambino.

2. Nella sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sui bambini del maggio 2002 sono stati assunti ulteriori impegni internazionali per promuovere e tutelare i diritti dei bambini, fornendo una strategia circoscritta nel tempo per l'attuazione e per il monitoraggio dei progressi. Con l'adozione nel 2002 della Dichiarazione e del piano d'azione «Un mondo adatto ai bambini» dell'UNGASS, i capi di Stato e di governo si sono impegnati a promuovere i diritti del bambino su scala mondiale e ad attuare gli obiettivi, le strategie e le azioni concordati.

Inoltre sono stati globalmente approvati la Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di sviluppo del Millennio con rilevanza diretta per i diritti del bambino. Il documento finale del vertice mondiale del 2005 ha ribadito l'importanza del raggiungimento dei loro obiettivi e traguardi.

3. A livello dell'UE le linee guida nel settore dei diritti umani fungono da solido quadro regionale per i lavori dell'UE volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani nella sua politica esterna globale in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda i diritti dei bambini. Per favorire i diritti del bambino l'UE si è impegnata da anni in un'azione articolata comprendente, in particolare, i seguenti elementi:

- l'attuazione delle linee guida del Consiglio dell'UE del 2003 sui bambini e i conflitti armati;
- la promozione dei diritti del bambino con i paesi terzi, in particolare nel quadro del dialogo politico;
- il finanziamento, in particolare tramite l'EIDHR, dei progetti per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini;
- il monitoraggio, durante il suo processo di allargamento, dei progressi

** Adottate dal Consiglio dell'Unione Europea "Affari Generali e Relazioni Esterne" il 12 dicembre 2007.*

nella promozione dei diritti del bambino e nel sostegno alla riforma della tutela del bambino nei paesi candidati e potenziali candidati;

- la sponsorizzazione annuale, nell’ambito delle Nazioni Unite, congiuntamente con gli Stati dell’America Latina, di una risoluzione sui «Diritti del bambino» e il consueto invito rivolto agli Stati affinché firmino, ratifichino ed attuino la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali;

- l’appoggio all’opera dei pertinenti attori regionali ed internazionali nel settore dei diritti del bambino, in particolare il Segretario generale delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli organi previsti dal trattato delle Nazioni Unite, in particolare il Comitato sui diritti del fanciullo, le procedure e i meccanismi speciali delle Nazioni Unite, nonché l’appoggio alle pertinenti organizzazioni delle Nazioni Unite, in particolare l’UNICEF, l’OHCHR, l’OIL, l’OMS e l’UNFPA e ai meccanismi regionali, in particolare il Consiglio d’Europa, l’OSCE, la rete europea dei mediatori per i bambini e le organizzazioni della società civile;

- nell’ambito della politica di sviluppo dell’UE, l’inclusione nel «*Consenso europeo in materia di sviluppo*» del rispetto dei diritti del bambino tra gli Stati membri dell’UE tramite il riferimento ai principali quadri internazionali in materia di diritti umani e agli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Per la CE esiste un approccio a tre vie in materia di bambini che tratta i) le questioni specifiche come la violenza nei confronti dei bambini, i bambini vittime dei conflitti armati, la tratta dei bambini, ecc.; ii) i diritti e le esigenze dei bambini tramite temi specifici come l’istruzione e la salute nonché; iii) la crescente integrazione dei diritti dei bambini come una delle tematiche trasversali da considerare in tutti i programmi e progetti finanziati dalla CE.

Le note orientative per attuare questa politica e le linee guida della CE sull’integrazione dei diritti dei bambini a livello di paese richiedono che i diritti dei bambini siano compresi come tematica trasversale in un approccio basato sui diritti. I documenti di politica settoriale sono ulteriori strumenti d’azione.

4. Nonostante il quadro globale di strumenti, norme e impegni in materia di diritti del bambino e i progressi iniziali nel raggiungimento degli obiettivi convenuti, la realtà quotidiana per milioni di bambini in tutto il mondo è ancora in stridente contrasto con questi impegni ed obiettivi: i bambini fronteggiano tuttora grandi minacce alla loro sopravvivenza, mancano di opportunità per un’istruzione di qualità e un’adeguata assistenza sanitaria e sociale; sono vittime delle peggiori forme di lavoro minorile, di sfruttamento e abusi sessuali, di malattie, di conflitti armati, di varie forme di violenza; sono costretti a matrimoni precoci e devono sottostare a pratiche tradizionali nocive. I bambini che appartengono a gruppi vulnerabili o i bambini in situazioni particolarmente difficili affrontano rischi particolari e sono esposti alla discriminazione, all’emargi-

nazione e all'esclusione. Le bambine affrontano rischi particolari e necessitano di particolare attenzione.

Il processo di *follow-up* della sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) del 2002 sui bambini e il lavoro di monitoraggio del Comitato sui diritti del fanciullo mostrano che la Convenzione sui diritti del fanciullo è attuata ancora in maniera insufficiente e che molti obiettivi dell'UNGASS circoscritti nel tempo nonché i parametri riguardanti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio sono lungi dall'essere conseguiti.

5. Per affrontare questa situazione e permettere un'azione ancora più sostenuta e sistematica volta a promuovere i diritti dei bambini nella sua politica esterna in materia di diritti umani, l'UE ha deciso di basare d'ora in poi la promozione e la tutela a livello mondiale dei diritti del bambino sulle linee guida seguenti.

II. Introduzione politica: scopo delle linee guida

Con le presenti «*Linee guida dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino*» (le «*Linee guida*»), l'UE sottolinea l'importanza dei principali strumenti, norme e standard giuridici internazionali ed europei, in materia di diritti dell'uomo, nonché degli impegni politici pertinenti alla promozione e tutela dei diritti del bambino, tra cui in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo, i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi due protocolli opzionali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo statuto della Corte penale internazionale nonché la Dichiarazione del Millennio sullo sviluppo e gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, la Dichiarazione e il piano d'azione «Un mondo adatto ai bambini» dell'UNGASS 2002 nonché gli altri strumenti e standard pertinenti ai diritti del bambino elencati nell'allegato II.

L'UE ribadisce che, nella sua politica esterna in materia di diritti umani, è determinata ad osservare in via prioritaria, la promozione e la tutela di tutti i diritti del bambino, cioè delle persone di età inferiore a 18 anni, tenendo conto dell'interesse superiore del bambino e del suo diritto alla tutela contro la discriminazione e alla partecipazione nei processi decisionali, in base ai principi della democrazia, dell'uguaglianza, della non discriminazione, della pace e della giustizia sociale e dell'universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani, incluso il diritto allo sviluppo.

Per raggiungere questi obiettivi l'UE promuoverà le misure generali contenute nelle presenti linee guida nonché un'azione specifica nei settori prioritari, sulla base delle strategie di attuazione da decidere separatamente. Tramite l'adozione di un approccio integrato sulla promozione e tutela dei diritti del bambino, l'UE completerà con le presenti linee guida le *Linee guida del 2003 sui bambini e i conflitti armati* che continueranno a guidare le azioni dell'UE in quel settore specifico.

Le linee guida contribuiranno in particolare a:

- attribuire maggiore peso ai diritti del bambino nell’agenda internazionale, in vista di promuovere la loro realizzazione e prevenire le violazioni dei diritti dei bambini su scala mondiale, specialmente a livello nazionale;
- sottolineare l’impegno dell’UE alla piena realizzazione dei diritti dei bambini, come sancito nei pertinenti strumenti internazionali, soprattutto nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli opzionali;
- evidenziare che i diritti dei bambini sono una parte inalienabile, integrale ed indivisibile dei diritti umani universali e che tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo hanno uguale importanza, sebbene la priorità tra le azioni volte ad assicurarne la realizzazione debba essere attribuita alla luce degli specifici contesti nazionali;
- promuovere il processo di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi due protocolli opzionali, e degli altri strumenti e standard regionali ed internazionali sui diritti del bambino;
- promuovere la consapevolezza dell’azione dell’UE in materia di diritti del bambino all’interno dell’UE e con i paesi terzi;
- sostenere l’integrazione dei diritti dei bambini nella politica e nell’azione dell’UE e migliorare la capacità di tutti i pertinenti attori dell’UE in materia di diritti del bambino;
- favorire le sinergie e rafforzare la cooperazione interistituzionale, e completare le azioni delle istituzioni dell’UE, incluse le iniziative promosse dalla Commissione europea in materia di diritti del bambino;
- fornire all’UE un ulteriore strumento operativo da usare nei contatti politici con i paesi terzi e nelle sedi internazionali in qualsiasi settore di rilevanza per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini.

III. Linee guida operative

A) Principi fondamentali

Nelle sue relazioni con i paesi terzi e nelle sedi internazionali, l’UE in particolare:

- promuoverà attivamente i suoi obiettivi riguardo alla promozione e alla tutela dei diritti del bambino quale parte integrante della politica esterna dell’UE in materia di diritti umani, incluso nei contesti dello sviluppo e della pace e sicurezza e promuoverà ulteriormente l’integrazione di questi obiettivi nelle altre politiche esterne dell’UE, anche tramite il dialogo politico, la cooperazione allo sviluppo, l’assistenza umanitaria e il processo di adesione;
- perseguirà un approccio basato sui diritti umani nell’attuazione di questi obiettivi, attenendosi ai principi generali della Convenzione sui diritti del fanciullo, segnatamente la non discriminazione, l’interesse superiore del fanciullo, la sua partecipazione, sopravvivenza e sviluppo; promuoverà un approccio globale, riaffermando così l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interrelazione dei diritti dei bambini, attribuendo nel contempo specifica attenzione ai settori prioritari di interesse;

- perseguirà la promozione e la tutela dei diritti del bambino in piena conformità con i pertinenti strumenti e standard internazionali, segnatamente la Convenzione sui diritti del fanciullo, tramite l'adozione di tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro tipo, in particolare delle misure trasversali individuate come «misure generali di attuazione» dal Comitato sui diritti del fanciullo¹;
- mirerà allo sviluppo della capacità, per i «portatori di doveri» (gli Stati e i governi), di adempiere ai loro obblighi e, per i «detentori di diritti» (i bambini), di esercitare e rivendicare i loro diritti.

B) Obiettivi dell'UE

- ricordare ai paesi terzi, incoraggiandoli e sostenendo i loro sforzi in tal senso, di onorare e adempiere i loro obblighi giuridici e i loro specifici impegni per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini in base al diritto internazionale e agli impegni politici, con speciale riferimento agli obblighi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli opzionali, nella Dichiarazione e nel piano d'azione «Un mondo adatto ai bambini» dell'UNGASS, nella Dichiarazione del Millennio e negli Obiettivi di sviluppo del Millennio e nelle pertinenti disposizioni del documento finale del vertice mondiale, e sostenerli nell'adempimento di questi obblighi e impegni;
- promuovere la consapevolezza e una migliore comprensione dei principi e delle disposizioni sui diritti del bambino sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, nei suoi protocolli opzionali e negli altri strumenti e standard regionali ed internazionali con rilevanza per i diritti dei bambini;
- completare e rafforzare gli sforzi che l'UE sta compiendo nelle sedi multilaterali e nelle relazioni con i paesi terzi per promuovere e tutelare i diritti dei bambini con un'azione specifica nei settori prioritari;
- migliorare la coerenza tra le attività intraprese dagli Stati membri nonché nell'azione esterna generale dell'Unione Europea in materia di diritti dei bambini.

C) Strumenti operativi per l'azione dell'UE nelle relazioni con i paesi terzi

Per raggiungere questi obiettivi l'UE utilizzerà, in particolare, i seguenti strumenti di azione:

- **Il dialogo politico** (cioè l'inclusione della tematica relativa ai diritti dei bambini nelle riunioni e discussioni delle organizzazioni regionali ed internazionali e in quelle con i paesi terzi a tutti i livelli, inclusi i colloqui ministeriali, le riunioni dei comitati misti, i dialoghi formali condotti dalla Presidenza del Consiglio, dalla Troika, dai capimissione o dalla Commissione), in particolare con gli obiettivi di:
 - promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini e delle norme e standard internazionali concernenti la loro promozione e tutela;
 - favorire la ratifica e l'attuazione effettiva dei pertinenti strumenti

¹ Osservazione generale 5 (2003).

- internazionali in materia di diritti del bambino;
 - incoraggiare la riforma legislativa per assicurare la conformità delle legislazioni nazionali con le norme e gli standard internazionali sui diritti del bambino;
 - promuovere lo sviluppo di istituzioni nazionali indipendenti in materia di diritti del bambino in conformità con i principi di Parigi;
 - promuovere l'efficace coordinamento delle attività interdisciplinari e delle azioni tra le autorità nazionali e subnazionali, nonché l'assegnazione di risorse adeguate in vista di assicurare la promozione e la tutela dei diritti del bambino;
 - sviluppare indicatori che riflettano le problematiche dei bambini e valutazioni di impatto sui bambini per la promozione e la tutela dei diritti del bambino;
 - patrocinare l'impegno della società civile nella promozione e tutela dei diritti del bambino;
 - promuovere la partecipazione dei bambini ai processi decisionali per la promozione e la tutela dei loro diritti.
- **Le iniziative** (in collegamento con dichiarazioni pubbliche, se del caso) per reagire agli sviluppi specifici pertinenti con un impatto sulla promozione e la tutela dei diritti dei bambini, in particolare allo scopo di ricordare ai paesi terzi di adottare misure efficaci per promuovere e tutelare i diritti dei bambini, tenendo conto delle osservazioni conclusive del Comitato sui diritti del fanciullo e degli altri pertinenti organi previsti dal trattato, utilizzando le informazioni delle agenzie delle Nazioni Unite, delle organizzazioni regionali, delle istituzioni nazionali indipendenti, delle organizzazioni della società civile.
- **La cooperazione bilaterale e multilaterale**, incluse le misure seguenti:
- progressiva espansione dei programmi di sviluppo e assistenza umanitaria incentrati sui diritti dei bambini;
 - sollevamento della questione dei diritti del bambino nei negoziati commerciali, nelle discussioni in materia di programmazione, nei documenti di strategia nazionale, nei dialoghi sugli obiettivi dello sviluppo e nei piani d'azione nazionali per i bambini come previsto dall'UNGASS;
 - utilizzo del finanziamento bilaterale e comunitario e dei programmi di cooperazione allo sviluppo nel finanziamento dei progetti volti a promuovere i diritti del bambino;
 - miglioramento della coerenza tra le attività intraprese dagli Stati membri nonché nell'azione esterna generale dell'Unione Europea in materia di diritti dei bambini, in particolare nei settori prioritari;
 - rafforzamento delle strutture e delle istituzioni nazionali, promozione della riforma legislativa in conformità con i pertinenti standard internazionali, sviluppo di istituzioni indipendenti in materia di diritti del bambino in conformità con i principi di Parigi;

- sviluppo di indicatori che riflettano le problematiche dei bambini e valutazioni di impatto sui bambini;
 - promozione del coinvolgimento della società civile e della partecipazione dei bambini.
- **Lo sviluppo dei partenariati e il rafforzamento del coordinamento con gli attori internazionali**, ad es.:
- Le Nazioni Unite, in particolare i meccanismi delle Nazioni Unite sui diritti umani, le procedure speciali e gli organi previsti dal trattato, in particolare il Comitato sui diritti del fanciullo;
 - le organizzazioni delle Nazioni Unite, specialmente l'UNICEF, l'OHCHR, l'OIL, l'OMS, l'UNFPA;
 - le organizzazioni regionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'OSCE;
 - il Forum europeo per i diritti dei bambini;
 - i partenariati pubblico-privato, gli istituti di ricerca;
 - la società civile e le istituzioni finanziarie internazionali.

D) Attuazione

i) Azione generale per rafforzare i diritti dei bambini

Per principio l'UE continua ad essere impegnata nella promozione e tutela di tutti i diritti del bambino in condizioni di parità. L'UE pertanto continuerà ed aumenterà gli sforzi in corso nella sua politica esterna in materia di diritti umani, nelle sedi multilaterali e nelle sue relazioni con i paesi terzi, incoraggiando gli Stati a:

a) aderire alle norme e agli standard internazionali, ad attuarli e a cooperare con i meccanismi e le procedure internazionali sui diritti umani, in particolare a:

- accedere ed aderire ai pertinenti strumenti e standard internazionali per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e a promuoverne l'effettiva attuazione, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali, le Convenzioni 138 e 182 dell'OIL, la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e il suo protocollo, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;
- soddisfare le richieste di misure di tutela, deliberazioni, decisioni e raccomandazioni degli organi internazionali in materia di diritti umani, incluse quelle del Comitato sui diritti del fanciullo;
- cooperare con i pertinenti meccanismi e procedure sui diritti umani delle Nazioni Unite, con i meccanismi tematici nonché per paese, in particolare con quelli rilevanti per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini;
- cooperare con i pertinenti meccanismi del Consiglio d'Europa e promuovere la conformità con le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

- cooperare con i meccanismi regionali per assicurare la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, incluso il monitoraggio dei progressi.

b) Rafforzare la capacità di promozione e tutela dei diritti dei bambini a livello nazionale, in particolare:

- appoggiare lo sviluppo di piani o strategie nazionali globali per la promozione e la tutela dei diritti del bambino;
- sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dei meccanismi governativi di coordinamento dell'azione per la promozione e la tutela dei diritti del bambino a livello nazionale e subnazionale.

c) Migliorare i processi e le strutture di monitoraggio, in particolare:

- migliorare le banche dati e i sistemi di sorveglianza e lo sviluppo di indicatori per raccogliere, analizzare e promuovere la diffusione di dati disaggregati relativi ai diritti del bambino;
- promuovere la ricerca sui diritti del bambino e includere i bambini nella ricerca e nel monitoraggio;
- istituire capacità di osservazione, compresa la creazione di istituzioni nazionali indipendenti in materia di diritti dei bambini, come i mediatori;
- promuovere la partecipazione della società civile.

d) Favorire l'assegnazione di risorse per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, in particolare:

- appoggiare lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti per dare visibilità ai bambini nei processi di bilancio a livello nazionale e subnazionale, incluso nel contesto della cooperazione internazionale;
- promuovere la valutazione dell'impatto delle politiche economiche e sociali sui bambini.

e) Favorire la riforma legislativa per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, in particolare:

- incoraggiare e sostenere la messa in vigore e il riesame della legislazione nazionale per assicurarne la compatibilità con le norme e gli standard internazionali pertinenti sui diritti del bambino, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali;
- incoraggiare e sostenere il rafforzamento della capacità per le autorità incaricate dell'applicazione della legge, di indagare sulle violazioni dei diritti dei bambini e lo sviluppo di procedure a favore dei bambini per l'indagine e l'azione penale in caso di violazioni dei diritti dei bambini.

f) Combattere e scoraggiare le violazioni dei diritti dei bambini, in particolare:

- proibire per legge le violazioni dei diritti dei bambini e i maltratta-

- menti dei bambini, anche attraverso il diritto penale, e mettere fine all'impunità in materia di violazioni dei diritti dei bambini;
- condannare al massimo livello tutte le forme di violazione dei diritti dei bambini, anche tramite la loro inclusione tra i reati di diritto penale;
 - adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro genere efficaci per prevenire le violazioni dei diritti dei bambini sotto la giurisdizione dello Stato e combattere l'impunità per tali violazioni;
 - stabilire garanzie giuridiche a livello nazionale per promuovere e tutelare i diritti dei bambini;
 - fornire una formazione efficace ai funzionari incaricati dell'applicazione della legge e agli altri pertinenti professionisti che lavorano con e per i bambini al fine di promuovere la salvaguardia dei diritti dei bambini e assicurare la conformità con le norme e gli strumenti internazionali;
 - prevedere il recupero, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di violazioni dei diritti dei bambini.

g) mettere i bambini in grado di partecipare più efficacemente al processo decisionale e all'attuazione delle politiche che li riguardano, e facilitare la loro partecipazione.

h) aumentare le capacità delle famiglie e degli altri tutori di svolgere pienamente i loro ruoli riguardo alla tutela dei diritti dei bambini.

i) Sostenere lo sviluppo dei programmi di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, in particolare:

- promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei bambini e assicurare la promozione e la tutela dei diritti dei bambini;
- promuovere l'inserimento dei diritti del bambino nei programmi scolastici e lo sviluppo di programmi di formazione professionale in tutti i settori pertinenti.

ii) Azione specifica per rafforzare i diritti dei bambini nei settori prioritari

Nel quadro generale delle presenti linee guida sarà avviata un'azione specifica nei settori prioritari sulla base di strategie di attuazione separate che completeranno le presenti linee guida. Per permettere all'UE di affrontare nel modo migliore diverse serie di diritti del bambino nel tempo, il COHOM sceglierà un settore prioritario per un periodo di due anni e svilupperà la relativa strategia di attuazione. Il settore prioritario è oggetto di riesame periodico e di possibile modifica. Il primo di tali settori prioritari sarà «Tutte le forme di violenza sui bambini», la cui strategia di attuazione è contenuta nell'allegato I.

iii) Ruolo dei Gruppi del Consiglio

In conformità con il suo mandato, il COHOM riesaminerà l'attuazione e il *follow-up* delle linee guida in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino in stretto coordinamento e cooperazione con gli altri pertinenti Gruppi del Consiglio. Ciò includerà:

- promuovere l'integrazione della questione della promozione e tutela dei diritti del bambino nelle pertinenti politiche ed azioni dell'UE;
- fare il punto dell'attuazione delle linee guida ad adeguati intervalli e sotto forma di riunioni *ad hoc*;
- riferire al Consiglio, per il tramite del CPS e del COREPER, se del caso annualmente, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle presenti linee guida.

iv) Piattaforma informale per lo scambio di opinioni con parti terze esterne

Nell'attuare le presenti linee guida, i membri del COHOM possono scambiare, se opportuno, opinioni a livello informale con parti terze esterne, in particolare con le ONG e le organizzazioni internazionali. La Commissione è pienamente associata. La decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio è rispettata².

E) Monitoraggio e relazioni

Considerata l'ampia portata delle presenti linee guida, l'UE mirerà, nel monitorare i progressi compiuti nella loro attuazione, ad avvalersi ampiamente delle conoscenze specialistiche dei pertinenti attori al di fuori dell'UE e a cooperare strettamente con essi, in particolare gli organi e i meccanismi delle Nazioni Unite, le procedure speciali, gli organi previsti dal trattato, in particolare il Comitato sui diritti del fanciullo, le organizzazioni delle Nazioni Unite, segnatamente l'OHCHR, l'UNICEF, l'OMS, il PSNU, l'OIL, l'UNFPA nonché con la società civile.

F) Valutazione

Il Gruppo «Diritti umani» (COHOM) del Consiglio:

- riesaminerà le presenti linee guida e la strategia di attuazione ogni due anni dopo la loro adozione;
- incentrerà il primo riesame delle linee guida sui progressi compiuti nella loro attuazione e sulle proposte di ulteriori miglioramenti nonché sulla decisione se il settore prioritario debba essere mantenuto fino al riesame successivo o modificato, e sottoporrà il risultato di tali riesami al Consiglio;
- incentrerà il primo riesame della strategia di attuazione sul programma pilota e sui progressi compiuti nell'elaborazione di strategie per paese;
- cercherà di definire ulteriori modi di cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative regionali, le ONG e altri pertinenti attori per attuare e monitorare le presenti linee guida e sottoporrà, se opportuno, proposte adeguate al COREPER o al Consiglio;

² Riferimento: GU L 101 dell'11.4.2001, p. 1.

– promuoverà e sorveglierà l'ulteriore integrazione della questione della promozione e della tutela dei diritti dei bambini in tutte le pertinenti politiche dell'UE, nelle sedi regionali e multilaterali e diffonderà attivamente le presenti linee guida e ne promuoverà l'attuazione con gli Stati membri, la Commissione UE e il Parlamento europeo.

Allegato I

Strategia di attuazione per il settore prioritario «Tutte le forme di violenza sui bambini»

I. Introduzione

Per consentire un'azione specifica nell'ambito dell'attuazione delle «Linee guida dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino», il settore «Tutte le forme di violenza sui bambini» è stato scelto quale primo settore prioritario delle presenti linee guida.

La violenza sui bambini, senza distinzioni di cultura, status sociale, istruzione, reddito e origine etnica, costituisce una violazione particolarmente diffusa dei diritti dei bambini, che compromette anche le esigenze di sviluppo dei bambini. Varie forme di violenza continuano a colpire la vita dei bambini di tutte le età in ogni regione del mondo, compresi la violenza fisica, mentale, psicologica e sessuale, la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, l'abuso e lo sfruttamento dei bambini, la presa di ostaggi, la violenza domestica, il traffico o la vendita di bambini e dei loro organi, la pedofilia, la prostituzione infantile, la pornografia rappresentante bambini, il turismo sessuale che coinvolge i bambini, la violenza da parte di bande criminali, le pratiche tradizionali nocive in tutti gli ambienti e le punizioni corporali nelle scuole. Ad esempio, secondo stime ufficiali, sono circa 150 milioni le ragazze e 73 milioni i ragazzi minori di 18 anni che nel corso del 2002 sono stati costretti ad avere rapporti sessuali o hanno subito altre forme di violenza sessuale. Si ritiene che le ragazze e le donne che sono state sottoposte a qualche forma di escissione/mutilazione degli organi genitali siano nel mondo tra i 100 e i 140 milioni. Ancora nel 2004, 126 milioni di bambini erano utilizzati in lavori a rischio.

Sebbene le conseguenze della violenza sui bambini possano variare in base alla natura e alla gravità, le ripercussioni a breve e lungo termine sono, nella maggior parte dei casi, gravi e dannose. La vulnerabilità dei bambini e la loro dipendenza dagli adulti richiedono una speciale attenzione e un'azione determinata a livello internazionale per proteggerli da tutte le forme di violenza.

II. Obiettivi

Per promuovere i diritti dei bambini e tutelarli da tutte le forme di violenza, l'UE seguirà un duplice orientamento basato sullo studio globale

del Segretario generale delle Nazioni Unite «La violenza sui bambini».

I. Sottolineare il carattere globale della questione della violenza sui bambini che colpisce tutte le parti del mondo e promuovere il sostegno a livello mondiale alle raccomandazioni contenute nello studio del Segretario generale delle Nazioni Unite, se opportuno, in particolare nelle pertinenti sedi delle Nazioni Unite.

II. Sostenere un'azione specifica per paese volta a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza sui bambini, tenendo conto delle diverse forme di violenza sui bambini nei vari paesi/nelle varie regioni del mondo.

III. Parte operativa

Per agevolare il conseguimento degli obiettivi summenzionati, l'UE agirà nei seguenti settori:

i) promozione dello studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini quale documento di riferimento globale per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza sui bambini.

Linee di condotta da seguire:

- l'UE sosterrà pubblicamente nelle pertinenti sedi delle Nazioni Unite, internazionali e regionali, lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite e le sue conclusioni e promuoverà il *follow-up* e l'attuazione delle raccomandazioni ivi contenute;
- l'UE appoggerà in particolare, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'istituzione di un mandato per il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sui bambini, raccomandato dallo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini;
- l'UE farà riferimento in modo appropriato, anche nei contatti bilaterali con i paesi terzi, alle raccomandazioni e allo studio generale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini che è il documento di riferimento principale per l'azione dell'UE in materia di violenza sui bambini.

ii) Promozione della ratifica e dell'attuazione effettiva degli strumenti internazionali nel settore dei diritti umani che sono pertinenti per la lotta contro la violenza sui bambini, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali, la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il suo protocollo facoltativo, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il suo protocollo facoltativo, le Convenzioni OIL n. 138 e 182, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

Linee di condotta da seguire:

- l'UE riconoscerà l'opportunità, per tutti gli Stati che non hanno ancora ratificato i due protocolli opzionali della Convenzione sui diritti del fanciullo, di accrescere gli sforzi per completare il processo di ratifica e promuoverne l'effettiva attuazione;
- l'UE intensificherà gli sforzi per incoraggiare, nelle sedi internazionali che si occupano di diritti umani nonché nei contatti bilaterali con i paesi terzi, se del caso, la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, dei suoi protocolli opzionali e di altri strumenti internazionali e regionali che sono pertinenti per la questione della violenza sui bambini;
- l'UE darà particolare rilievo, nelle sedi internazionali e regionali che si occupano di diritti umani nonché nei contatti bilaterali con i paesi terzi, alla promozione dell'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli opzionali, e all'attuazione di altre pertinenti norme e standard internazionali e regionali, e promuoverà l'effettivo *follow-up* e l'attuazione effettiva degli impegni politici pertinenti, in particolare i risultati e gli obiettivi della 27a sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dedicata alla promozione dei diritti dei bambini e il suo piano d'azione su base temporale del 2002 «Un mondo adatto ai bambini», le disposizioni della Dichiarazione del Millennio e gli Obiettivi di sviluppo del Millennio su base temporale nonché il documento finale del vertice mondiale del 2005.

iii) Elaborazione di strategie specifiche per paese volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza sui bambini

Per completare l'azione globale di lotta contro tutte le forme di violenza sui bambini mediante misure specifiche nei singoli paesi, l'UE, tenendo conto delle forme principali di violenza in vari paesi e regioni del mondo e anche della dimensione di genere della violenza sui bambini, elaborerà *strategie per paese* volte a un'azione mirata nei paesi terzi:

a) Al fine di elaborare e fondare tali strategie, l'UE procederà innanzi tutto a una valutazione generale della situazione nei vari paesi per quanto riguarda la violenza sui bambini. Tali valutazioni dovrebbero ispirarsi al massimo al materiale esistente, in particolare dell'UNICEF, dei meccanismi speciali delle Nazioni Unite, delle fonti governative e dei pertinenti attori della società civile.

b) Sulla scorta di tali valutazioni generali e tenendo conto delle raccomandazioni contenute nello studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini, se opportuno, delle osservazioni finali del Comitato sui diritti del fanciullo e di altri organi pertinenti previsti dal trattato in materia di diritti umani, delle raccomandazioni di meccanismi in materia di diritti umani nonché delle pertinenti informazioni fornite dalle parti interessate, in particolare le organizzazioni delle Nazioni Unite, quali l'OHCHR, l'UNICEF, l'OMS, l'OIL e l'UNFPA, le organizza-

zioni regionali e della società civile, le strategie per paese potrebbero essere costituite dai seguenti elementi:

- promozione della ratifica tempestiva della convenzione sui diritti del fanciullo e dei due protocolli opzionali e di altri strumenti e standard internazionali e regionali in materia di diritti umani al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza sui bambini;
- promozione del ritiro di riserve alla convenzione sui diritti del fanciullo e ai suoi protocolli opzionali che sono incompatibili con l'oggetto e lo scopo della convenzione e dei protocolli opzionali o in contrasto con il diritto internazionale;
- promozione dell'attuazione effettiva della convenzione sui diritti del fanciullo e dei protocolli opzionali e, se del caso, di altri strumenti e standard regionali e internazionali in materia di diritti umani e del follow-up e dell'attuazione degli impegni politici con particolare riguardo alla lotta contro la violenza sui bambini;
- promozione e sostegno della riforma legislativa per l'inclusione del divieto di tutte le forme di violenza sui bambini nella legislazione nazionale e per la lotta contro l'impunità;
- promozione e sostegno dell'istituzione di un monitoraggio nazionale indipendente e di relazioni a favore dei bambini nonché di procedure e meccanismi di ricorso concernenti casi di violenza, con la creazione di procedure a favore dei bambini e servizi di sostegno;
- promozione e appoggio del coinvolgimento attivo dei bambini nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi e di meccanismi di monitoraggio;
- promozione e sostegno della creazione di istituzioni nazionali indipendenti al fine di promuovere la prevenzione e lottare contro tutte le forme di violenza sui bambini;
- promozione e sostegno dell'elaborazione di strategie nazionali, di piani d'azione e di politiche in materia di violenza sui bambini che promuovano, tra l'altro, valori non violenti e la sensibilizzazione agli stessi e che accordino priorità alla prevenzione, tenendo conto della dimensione di genere della violenza, debitamente sostenuti dall'assegnazione delle risorse richieste;
- incentivazione e sostegno dello sviluppo e dell'attuazione di azioni volte alla raccolta, all'analisi e alla diffusione di dati nazionali e promozione di iniziative pertinenti di ricerca;
- promozione e sostegno delle misure di rafforzamento delle capacità per le persone che lavorano con i bambini e per i bambini per migliorare la tutela degli stessi contro la violenza e prevenire, individuare e affrontare tutte le forme di violenza sui bambini;
- promozione e sostegno dei servizi di recupero e di reinserimento sociale a favore dei bambini, nonché creazione di meccanismi di prevenzione e di sistemi di giustizia minorile a favore dei bambini;
- promozione e sostegno dell'istituzione di meccanismi di responsabi-

lità per mettere fine all'impunità e assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno commesso atti di violenza sui bambini.

c) Dopo la decisione in merito a un elenco di paesi per i quali occorrono azioni specifiche, il COHOM adotterà le misure necessarie per effettuare le valutazioni per paese e per elaborare il progetto di strategie per paese, indicando le forme di violenza sui bambini particolarmente pertinenti e formulando proposte concrete per contrastarle.

Il progetto di strategie per paese sarà presentato dal COHOM ai capimissione dell'UE nei rispettivi paesi ai fini di un contributo, di una valutazione e di un'approvazione supplementari a livello locale. Ricevuto tale contributo, il COHOM adotterà le strategie per paese e comincerà ad attuarle.

d) Per accelerare un'azione concreta dell'UE in materia di violenza sui bambini in varie parti del mondo, nella fase iniziale dell'attuazione delle linee guida sarà creato un programma pilota che incentri l'azione dell'UE su un massimo di dieci paesi di varie regioni e alla luce dei vari contesti individuati dallo studio delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini. Nella scelta dei paesi che figureranno nel programma pilota, l'UE potrebbe accordare particolare attenzione ai paesi con i quali conduce già dialoghi o consultazioni in materia di diritti umani, in modo da poter includere in modo tempestivo e sistematico la questione della violenza sui bambini in questi dialoghi o consultazioni.

iv) Cooperazione con altri attori pertinenti

Per sfruttare al meglio le conoscenze specialistiche esistenti, l'UE cercherà in linea di principio di ottenere la massima cooperazione al di fuori dell'UE nella sua azione di lotta contro la violenza sui bambini, segnatamente da parte dei seguenti organismi:

- i pertinenti meccanismi delle Nazioni Unite, in particolare le procedure speciali e gli organi previsti dal trattato in materia di diritti umani, in particolare il Comitato sui diritti del fanciullo;
- le organizzazioni delle Nazioni Unite, specialmente l'OHCHR, l'UNICEF, l'OMS, il PSNU, l'OIL, l'UNFPA;
- le altre organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa;
- le organizzazioni internazionali, governative e non governative coinvolte a livello locale nella tutela dei bambini, comprese le reti per la protezione dei bambini.

A tal fine l'UE rafforzerà i partenariati esistenti, in particolare con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa³ e l'OSCE, segnatamente per quanto riguarda la ricerca e la raccolta, l'analisi e la diffusione sistematica dei dati e nell'elaborazione di adeguate strategie di intervento per paese, nonché prenderà in considerazione la creazione di nuovi partenariati con altri potenziali alleati, come partenariati pubblico-privati, istituti universitari, organizzazioni della società civile e istituzioni finanziarie internazionali.

³ Cfr. il Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea del 10 maggio 2007, in particolare l'art. 21 - CM (2007) 74.

v) Monitoraggio e relazioni

Il COHOM adotterà le misure necessarie al fine di monitorare i progressi compiuti nell'ambito delle strategie specifiche per paese.

Nei paesi oggetto delle strategie in materia di violenza sui bambini, i capimissione dell'UE dovrebbero includere tale questione nelle loro relazioni periodiche sui diritti umani e dovrebbero inoltre riferire puntualmente sugli sviluppi in materia, se del caso.

Oltre alle relazioni e ad altre informazioni pertinenti derivanti da fonti UE, il monitoraggio dell'evoluzione della situazione in materia di violenza sui bambini si fonderà altresì su altre informazioni affidabili, in particolare informazioni provenienti dai meccanismi e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, segnatamente gli organi previsti dal trattato, in particolare il Comitato sui diritti del fanciullo e l'UNICEF.

Inoltre saranno prese in considerazione informazioni pertinenti fornite dalle organizzazioni della società civile e dalle reti per la protezione dei bambini. La partecipazione dei bambini al processo di monitoraggio dovrebbe essere assicurata laddove possibile.

IV. Strumenti d'azione dell'UE

Oltre a inserire la questione della violenza sui bambini, se del caso, nel dialogo politico e a intraprendere iniziative al riguardo, l'UE individuerà in particolare possibilità per utilizzare il *finanziamento bilaterale e comunitario*, se del caso, a sostegno di misure specifiche volte a contrastare la violenza sui bambini conformemente alle presenti linee guida e alla loro strategia di attuazione.

V. Valutazione

Il COHOM effettuerà un primo riesame della strategia di attuazione due anni dopo l'adozione delle presenti linee guida, concentrandosi sul programma pilota e sul processo dell'elaborazione di strategie per paese. Nell'ambito di tale riesame, il COHOM valuterà altresì se il settore prioritario «Tutte le forme di violenza sui bambini» debba essere mantenuto fino al successivo riesame periodico o debba essere modificato.

Allegato II

Elenco non esaustivo delle norme, degli standard e dei principi che l'UE può invocare nei contatti con i paesi terzi concernenti la promozione e la tutela dei diritti del bambino

I. Strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani

a. Trattati e protocolli

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, 2000

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, 2000

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966

Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966

Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, 1989

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 1965

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1979

Protocollo facoltativo alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1999

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 1951

Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 1966

Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, 1961

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1984

Protocollo facoltativo della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 2002

b. Dichiarazioni

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948

Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, 2000

Dichiarazione e piano d'azione «Un mondo adatto ai bambini», 2002

Dichiarazione della Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza (Dichiarazione di Durban), 2001

Impegni di Parigi per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati (Impegni di Parigi), 2007

c. Principi, norme, linee guida e altri strumenti normativi

Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino)

Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (Regole dell'Avana), 1990

Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità minorile (Linee guida di Riyadh), 1990

Principi generali del ricorso alla giustizia riparatoria in materia penale, 2002

Linee guida sulla giustizia per i problemi che coinvolgono i bambini, sia in qualità di vittime, che come testimoni di atti criminali, 2005

Principi orientativi in materia di sfollamento interno (Principi di Deng), 1998

Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dell'infanzia, con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione sul piano nazionale ed internazionale, 1986

Principi e linee direttrici sui bambini associati alle forze armate o ai gruppi armati (Principi di Parigi), 2007

II. Convenzioni internazionali del lavoro

Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro, 1973

Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, 1999

Convenzione n. 169 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti, 1989

III. Strumenti di diritto internazionale umanitario

Convenzioni di Ginevra, in particolare la convenzione IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949

I Protocollo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 1967

II Protocollo alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 1967

Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (Trattato di Ottawa), 1997

IV. Strumenti di diritto internazionale penale

Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma), 1998

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2000

V. Strumenti di diritto internazionale privato

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 1980

Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 1993

VI. Strumenti europei in materia di diritti umani

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000 (in particolare l'articolo 24 relativo ai diritti del bambino)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1950

Carta sociale europea, 1961

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, 1996

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987

Trattato sull'Unione Europea (articolo 11), 1992

Consenso europeo in materia di sviluppo:

Parte I - UE (in particolare i punti 5, 7)

Parte II - CE (in particolare i punti 97, 101, 103)

Strumenti comunitari e altre misure:

- Luglio 2006: adozione della comunicazione della Commissione «*Verso una strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori*» nell'ambito di un «Patto per l'infanzia» più ampio e a lungo termine destinato a promuovere i diritti dei bambini nell'Unione e nel quadro della sua azione esterna
- Giugno 2007: istituzione del «*Forum europeo per i diritti del bambino*»
- Futuro *Piano d'azione della Commissione sui diritti dei bambini nel contesto delle relazioni esterne*
- 2007: Comunicazione della Commissione «*Verso un consenso europeo sull'aiuto umanitario*» che invita al rispetto del diritto internazionale nell'ambito della fornitura dell'assistenza umanitaria

VII. Strumenti regionali africani in materia di diritti umani

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, 1981

Protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, 2000

Carta africana sui diritti e il benessere del bambino, 1990

VIII. Strumenti regionali interamericani

Convenzione americana dei diritti dell'uomo, 1969

Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo nel campo dei diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di San Salvador), 1988

Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne, 1994

Convenzione interamericana sul traffico internazionale di minori, 1994

Convenzione interamericana sul rimpatrio internazionale di minori, 1989

